

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CURTATONE  
E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURATONE**

L'anno Duemiladieci, addì ..... del mese di ..... presso la Sede Municipale;

**FRA**

Il COMUNE DI CURTATONE – P.IVA 00427640206 - rappresentato da .....  
....., giusta deliberazione di G.C.  
n. .... del ..... avente per Oggetto: “Approvazione convenzione tra il Comune di Curtatone e  
l'Associazione Volontari Curtatone per la gestione di attività di interesse sociale;

**E**

Il Sig. ...., nato a ..... il ....., residente  
a ....., via ..... – C.F.  
..... – legale rappresentante dell'Associazione Volontari Curtatone –  
A.V.C. – P.IVA/C.F. 93024980208 con Sede Legale in Via Europa n. 21 Eremo di Curtatone,  
iscritta al registro Regionale di Volontariato in data 28/10/1997 n. 564 – progr. 2252 Sezione A  
Sociale;

**PREMESSO**

- a) Che le parti intendono mantenere la propria autonomia organizzativa e gestionale interna;
- b) Che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo dell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- c) Che l'art.8 della L.R. n. 22 del 24/07/1923 “Legge Regionale sul Volontariato” prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi con Enti Pubblici per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

In conformità a quanto stabilisce la L. n. 383 del 07/12/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Ente Pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività a carattere ricreativo sociale complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione di cui all'oggetto i seguenti servizi:

- 1. Trasporto di anziani, disabili e minori presso strutture ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo, scuole, centri socio educative, ecc. ....

Le richieste di trasporto saranno garantite e dovranno sempre essere compatibili con le attività già in atto con l'Associazione.

Per quanto riguarda le attività di trasporto disabili e minori, il Comune garantirà la presenza di un accompagnatore.

2. Sostegno servizio assistenza domiciliare anziani gestito dal Comune limitatamente alle prestazioni di compagnia e dialogo, sportello ascolto, attivazione di interventi con videotelefono;
3. Sostegno servizio di assistenza domiciliare educativa gestito dal Comune a favore dei minori e portatori di handicap con prestazioni di compagnia, dialogo, supporto alla famiglia;
4. Attività di sostegno scolastico ed extra scolastico rivolto soprattutto a minori extracomunitari o in condizioni di grave disagio;
5. Attività di supporto al trasporto scolastico (accompagnatore);
6. Attività di carattere ludico ricreativo;
7. Servizio di consegna pasti a domicilio;
8. Progetto "Lasti Minute Market" che prevede il recupero ed il riutilizzo a fini benefici dei prodotti che per le ragioni più varie rimangono invenduti presso le attività commerciali nell'ambito del territorio comunale e la consegna a soggetti bisognosi individuati dal servizio sociale comunale;

Tutte le attività integrative dei servizi già attivi a favore di anziani, minori o portatori di handicap verranno gestite e coordinate dall'Assistente Sociale e dal personale dei Servizi Sociali del Comune che avranno il compito di portare a conoscenza dell'Associazione i vari progetti e tutte le problematiche nonché i sistemi di intervento a favore dei singoli utenti.

## **ART. 2**

L'Associazione s'impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

All'inizio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, individuati nel personale impiegato nei Servizi Sociali e dell'Associazione nella persona del Presidente predispongono il programma operativo o i programmi operativi per la realizzazione del progetto di cui all'Art.1.

Per la prestazione delle attività convenzionate, l'Associazione mette a disposizione **n. 15 volontari.**

## **ART. 3**

L'Associazione s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo prevalentemente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dall'Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nei servizi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della presente convenzione.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori

delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori del servizio.

#### **ART. 4**

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

#### **ART. 5**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione i cui costi verranno rimborsati dall'Ente Pubblico dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento.

#### **ART. 6**

Per lo svolgimento delle attività convenzionate verranno utilizzati i seguenti mezzi dell'Associazione:

1. n. 3 AUTOVETTURE
2. n. 2 PULMINI dotati di pedana per sollevamento disabili

#### **ART. 7**

Il Comune si impegna:

- a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa di n. 2 pulmini e n. 1 autovettura impiegati nello svolgimento delle varie attività oggetto della convenzione;
- la copertura assicurativa dei volontari nonché un rimborso pari a 1/5 del prezzo corrente del carburante su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata trimestralmente dall'Associazione all'Ente Pubblico.

L'Ente Pubblico provvederà a rimborsare le spese entro 30 gg dalla presentazione delle relative note.

Annualmente verrà riconosciuto all'Associazione un contributo forfetario pari a € 2.500,00 a sostegno delle spese di ammortamento dei mezzi utilizzati nello svolgimento dei servizi.

#### **ART. 8**

L'Ente Pubblico a proprio insindacabile giudizio potrà fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

## **ART. 9**

Annualmente i responsabili della gestione del progetto presentano all'Ente di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

## **ART. 10**

La presente convenzione ha validità **3 ANNI dal 01/01/2011 al 31/12/2013**.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 gg. per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività del soggetto della presente convenzione.

## **ART. 11**

La presente convenzione, redatta in originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1) della Legge 266/91.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA

IL PRESIDENTE DELL'A.V.C.